



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione distaccata di Rho

Proc. n. 1089/06

Il Giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10-5-2006;

visto il provvedimento, munito di formula esecutiva, emesso in data 17-12-2003 col quale il Tribunale di Milano-Sezione distaccata di Rho convalidava lo sfratto per finita locazione a carico di [redacted] relativamente all'immobile sito in [redacted] n. [redacted] fissando lo soggio per il giorno 30-8-2005 (v. in fasc. ric.);

visto l'atto di precetto per rilascio immobile notificato in data 11-10-2005 spedito nell'interesse dei sigg. [redacted] e [redacted] (idem e in fasc. controparte);

visto il ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data 26-4-2006 ex art. 615 cpc nell'interesse del sig. [redacted] rappresentato e difeso come in atti;

letto quanto esposto in tale atto e quanto emerge dalla documentazione prodotta agli atti nell'interesse del sig. [redacted]

letto quanto esposto nell'atto depositato all'udienza del 10-5-2006 nell'interesse di [redacted] e [redacted] quanto emerge dalla documentazione prodotta nell'interesse degli stessi;

all'esito dell'udienza ex art. 615 II co. cpc del 10-5-2006 e preso atto di quanto è a verbale d'udienza;

ritenuto che, allo stato, non concorrono nel caso ora in esame gravi motivi per sospendere il processo esecutivo de quo ex art. 624 I co. cpc,

ritenuto essere questa la fase prodromica all'instaurazione del giudizio di merito ex art. 616 cpc così come sostituito a decorrere dal 1° marzo 2006 dall'art. 14 della L. 24-2-2006 n. 52,

atteso che tale fase prodromica è pendente innanzi al giudice dell'esecuzione competente sull'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpc. (v. Cass. sent. 2848 del 17-3-1998) e che l'eventuale iscrizione a ruolo della causa, per il giudizio di merito, deve avvenire nella fase successiva a norma dell'art. 616 cpc nuova formulazione applicabile nel caso in esame,

preso atto che il ricorso per opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. è stato iscritto a ruolo in data 26-4-2006 all'atto del deposito del ricorso stesso,

ritenuto, pertanto, vada disposto la cancellazione della causa n. 1089/06 dal ruolo, impregiudicata ogni altra questione;

p.t.m.

dispone la cancellazione della causa n. 1089/06 dal ruolo;

visto l'art. 616 cpc.

fissa

termine perentorio fino al 19-6-2006 ore 12.00 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163bis cpc, o altri se previsti, ridotti della metà. R

Si comunichi a mezzo fax

Rho, 23-5-2006

IL G.E.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

DEPOSITATO
OGGI 24 MAG 2006



Rho, il _____

IL CANCELLIERE CI
Enrica Cognigni